

## VERIFICA LA SCADENZA DEI TUOI DVR

	REDAZIONE DOCUMENTO	RIELABORAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO
<b>Documento di Valutazione dei Rischi DVR</b> titolo I capo III aziende fino a 10 dipendenti	Dal 01/06/2013 secondo procedure standard (precedentemente escluse) (art.29 c.5) Entro 90 gg dall'inizio dell'attività (art.28 c.3 bis)	Entro 30 gg a seguito di modifiche al processo produttivo all'organizzazione del lavoro all'evoluzione della tecnica a seguito di infortuni significativi secondo sorveglianza sanitaria (art.29 c.3)
<b>Documento di Valutazione dei Rischi DVR</b> aziende con più di 10 dipendenti	Entro 90 gg dall'inizio dell'attività (art.28 c.3 bis)	
<b>Documento di Valutazione dei Rischi DVR</b> aziende fino a 50 dipendenti	Possono utilizzare le procedure standardizzate (art.29 c.6) Sono escluse (art.29 c.7): a) aziende di cui all'articolo 31 c.6 lettere a) b) c) d) f) g) b) aziende con attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto Le procedure standardizzate sono state individuate da decreto interministeriale del 30/11/2012	
<b>Documento di Valutazione dei Rischi DVR</b> Settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali	<i>In attesa di decreto</i> che individui i "settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali..... Il decreto reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi....." (art 29 c.6 ter)	
<b>Documento di Valutazione dei Rischi DVR</b> Tutte le nuove aziende	Anche nel caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al c.2, lett. b), c), d), e) e f) e al c.3: b) indicazioni delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI adottati... c) programma delle misure per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza d) procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, e dei ruoli dell'organizzazione... e) nominativo del RSPP... f) individuazione delle mansioni che richiedono una riconosciuta capacità professionale... (art 28 c. 3 bis secondo capoverso)	
<b>Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti DUVRI</b> titolo I capo III	A carico del datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'interno della propria azienda (da allegare al contratto d'appalto o d'opera) (art.26 c.3)  Non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi di durata non superiore ai 5 uomini giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, o dallo svolgimento di attività in particolari ambienti confinati regolamentati/definiti dal DPR n.177/11, o dalla presenza di agenti cancerogeni, o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI (art.26 c.3 bis)  La redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del piano operativo di sicurezza (POS) costituiscono adempimento alla redazione del DUVRI (art.96 c.2)	

	REDAZIONE DOCUMENTO	RIELABORAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO
<b>Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti DUVRI</b> <i>in attività a rischio di infortuni e malattie professionali</i>	<p>In attesa di decreto che individui i settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali..... Nei settori che saranno individuati è prevista la nomina di un proprio incaricato in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali..... che sovrintenda la cooperazione e coordinamento  (art.26 c.3)</p>	
<b>Elettrico</b> titolo III capo III	Il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica (art.80 c.2)	Vale il criterio generale di aggiornamento a seguito di modifiche agli impianti...
<b>Pi.M.U.S.</b> (piano montaggio uso e smontaggio) titolo IV capo II	Prima del montaggio del ponteggio (art.136 c.1)	Ogni volta che ci sono modifiche al ponteggio (art.134 c.2)
<b>Movimentazione manuale dei carichi</b> titolo VI capo I	Il datore di lavoro valuta, se possibile anche in fase di progettazione,... (art.168 c.2 let.f)	Vale il criterio generale di aggiornamento a seguito di modifiche all'organizzazione del lavoro...
<b>Videoterminali</b> titolo VII	Il datore di lavoro all'atto della valutazione analizza i posti di lavoro... (art 174)	Vale il criterio generale di aggiornamento a seguito di modifiche alle postazioni di lavoro...
<b>Agenti fisici</b> titolo VIII capo I (dispo. generali)	Nell'ambito della valutazione, il datore di lavoro valuta ... (art.181)	Almeno quadriennale o in caso di mutamenti che possono renderla obsoleta o secondo sorveglianza sanitaria (art.181 c.2)
<b>Rumore</b> titolo VIII capo II	Nell'ambito della valutazione, il datore di lavoro valuta l'esposizione (art.190)	
<b>Vibrazioni</b> titolo VIII capo III	Nell'ambito della valutazione, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura... (art.202)	
<b>Campi elettromagnetici</b> titolo VIII capo IV	Nell'ambito della valutazione, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura... (art.209)	
<b>Radiazioni ottiche</b> titolo VIII capo V	Nell'ambito della valutazione, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura... (art.216)	

	<b>REDAZIONE DOCUMENTO</b>	<b>RIELABORAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO</b>
<b>Sostanze chimiche</b> titolo IX capo I	Il datore di lavoro determina preliminarmente l'eventuale presenza... <i>(art.223 c.1 e 6)</i>	In occasione di notevoli mutamenti o secondo sorveglianza sanitaria <i>(art.223 c.7)</i>
<b>Sostanze cancerogene/mutagene</b> titolo IX capo II	Il datore di lavoro effettua una valutazione... <i>(art.236)</i> Registro degli esposti <i>(art.243 c.1)</i>	In occasione di notevoli mutamenti o secondo sorveglianza sanitaria <i>(art.223 c.7)</i>
<b>Esposizione amianto</b> titolo IX capo III	Prima di iniziare i lavori di demolizione o manutenzione il datore di lavoro adotta ogni misura necessaria..... e valuta i rischi <i>(artt.248 c.1; 249 c.1)</i> Registro degli esposti <i>(art.260 c.1)</i>	Ogni qualvolta si verificano modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori <i>(art.249 c.3)</i> Prima di ogni demolizione o rimozione predispone un piano di lavoro <i>(art.256 c.2)</i>
<b>Agenti biologici</b> titolo X	Il datore di lavoro nella valutazione del rischio tiene conto... <i>(art 271 c. 1)</i> Registro degli esposti per attività gruppi 3 e 4 <i>(art 280 c.1)</i>	Modifiche all'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e in ogni caso trascorsi tre anni <i>(art 271 c.3)</i>
<b>Atmosfere esplosive</b> titolo XI	Il datore di lavoro valuta i rischi specifici... <i>(art.290)</i> Prima dell'inizio dei lavori il datore di lavoro elabora un documento sulla protezione contro le esplosioni <i>(art.294)</i>	Periodicamente e in caso di cambiamenti rilevanti <i>(art 289 c.3)</i>
<b>Stress lavoro-correlato</b>	La valutazione comprende i rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato <i>(art 28 c.1)</i> La valutazione si articola in due fasi: una necessaria (preliminare) l'altra eventuale, da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato <i>(lettera circ. 18/11/2010)</i>	A seguito di modifiche al processo produttivo, all'organizzazione del lavoro, all'evoluzione della tecnica, a seguito di infortuni significativi, secondo sorveglianza sanitaria <i>(art 29 c.3)</i> linee guida della commissione consultiva permanente (art 6 DL.gs 81/08) approvate nella riunione del 17-11-2010 riportate nella lettera circolare del 18/11/2010 prot. 15/SEGR/0023692 direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro